

nerando collega Cavalletto, quanto da parte dell'onorevole Sonnino, messo innanzi il bisogno di qualche disposizione speciale per la tutela dei bambini, la Commissione ha creduto di far buon viso alla proposta dell'onorevole Sonnino, aggiungendovi però, come la Camera ha inteso, quell'ultimo inciso "quando vi sia evidente pericolo della vita o dell'integrità personale."

Dico qui per incidente che, se l'inciso dovesse restare, la Commissione accetterebbe volentieri la proposta dell'onorevole Demaria, che intende di sopprimere la parola *evidente*.

Ma la Commissione, viste ed intese le osservazioni che sono sorte da molte parti della Camera da colleghi autorevolissimi contro quest'inciso, visto che si desidera una proibizione assoluta, e che i bambini si vogliono lasciar lontani da coteste esercitazioni, non vuole essa darsi l'aria di essere meno gelosa della tutela dei bambini di quello che non lo siano i suoi colleghi, ed è orgogliosa anche per parte sua di concorrere ad inalzare la sola bandiera che sventolerà su questa legge, la bandiera sulla quale starà scritto per parte del Parlamento italiano:

Sinite parvulos venire ad me.

L'onorevole ministro che si è assunto la gloria di farsi tutore dell'infanzia abbandonata ci dà il buon esempio e noi lo seguiamo su questa buona via.

Per ciò che riguarda la questione dell'età messa innanzi dall'onorevole Cavalletto prima, dall'onorevole De Renzis poi, e se non mi inganno anche dall'onorevole Ginori, la Commissione crede che si possa tener ferma l'età dei 14 anni. Del resto dai 12 ai 14 mi pare che ci sia così poca differenza; e che non è il caso di fermarsi sopra. D'altronde, a 12 anni, v'ha ancora un tale timore riverenziale nei bambini che se il padre dice loro di dedicarsi ai giuochi acrobatici, alle corse o ad altri esercizi pericolosi, i bambini difficilmente avranno tanta forza d'animo di resistere; ma a 14 anni eglino sanno che non hanno il dovere di obbedire al loro genitore, se questi vuol far fare ad essi cosa che loro non convenga e potranno quindi disputare coi genitori e non prestarsi ad esigenze condannate dalla legge.

Quindi noi teniamo fermo il limite dell'età. Accettiamo l'emendamento dell'onorevole Sonnino, modificando pertanto il primo capoverso del nostro articolo ma rimanendo salva però la seconda parte dell'articolo stesso, dove c'è la sanzione penale, imperocchè altrimenti l'articolo resterebbe una cosa

accademica. Quindi l'articolo sarebbe così concepito:

" È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione. "

E qui finirebbe il primo capoverso; poi verrebbe il secondo che è il seguente:

" Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento. "

Quanto alla raccomandazione fatta da un cuore molto pietoso, quello dell'onorevole Cavalletto, per l'uso della tela metallica nei circhi dove si fanno pericolose esercitazioni, noi non facciamo che girarla al ministro dell'interno, e speriamo che egli provvederà, perchè ogni pericolo o disgrazia possano essere evitati.

Presidente. Onorevole Demaria, insiste nel suo emendamento?

Demaria. Io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento; ma se l'onorevole De Renzis mantenesse il suo, a questo mi associerei io pure.

Presidente. Onorevole De Renzis, mantiene il suo emendamento?

De Renzis. L'onorevole Demaria mi mette in un grave imbarazzo perchè quello che io accetterei per mio conto mi porrebbe nella necessità di respingere per cortesia. Ma siccome, nel Parlamento non si può far sempre la propria volontà...

Di San Donato. Mai! (*ilarità*).

De Renzis... e bisogna subire la volontà della maggioranza, così *pro bono pacis* parmi convenga ripiegare le vele ed accettare l'opera preparata dai nostri colleghi. Perciò ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non essendo mantenuti gli emendamenti proposti dagli onorevoli Demaria e De Renzis, rileggo l'articolo 49 aggiuntivo come è proposto dalla Commissione che ha accettato l'emendamento Sonnino.

" È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

" Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento. "

Lo pongo a partito, chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Capitolo II. — *Degli esercizi pubblici.* Avverto che, nel citare gli articoli, a scanso di equivoci, manterremo ferma ancora la numerazione del